SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 agosto 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero di grazia e giustizia

CIRCOLARE 1° agosto 1997, n. **1/50/FG40(97)1823.**

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 158

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1997.

Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità.

97A5926

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 1997, n. 264.

Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, recante delega al Governo per procedere alla ristrutturazione e all'accorpamento, in modo tale da ridurne il numero, delle direzioni generali e degli uffici centrali;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'organizzazione centrale del Ministero della difesa stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, di seguito denominato «decreto», sono apportate le modifiche di cui al presente decreto legislativo.

Art. 2.

1. È soppresso l'Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione.

2. I compiti indicati nell'articolo 8 del decreto sono attribuiti al Gabinetto del Ministro, nell'ambito del quale è costituito un Ufficio legislativo retto da un dirigente generale del Ministero della difesa.

Art. 3.

1. Sono soppressi l'Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica e l'Ufficio centrale per gli allestimenti militari.

2. I compiti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto sono contestualmente attribuiti all'Ufficio del Segretario generale.

Art. 4.

1. A decorrere dal 31 dicembre 1998, è soppressa la Direzione generale delle pensioni.

2. I compiti di cui all'articolo 29 del decreto sono contestualmente attribuiti alle Direzioni generali del personale.

Art. 5.

1. È soppressa la Direzione generale del contenzioso.

2. I compiti di cui all'articolo 31 del decreto sono attribuiti, nell'ambito delle rispettive competenze, a ciascuna delle direzioni generali sulle quali è svolta attività di coordinamento e controllo da parte dell'Ufficio del Segretario generale, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del presente decreto.

Art. 6.

1. È istituita la Direzione generale per il personale militare. Ad essa sono attribuiti i compiti indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto.

2. Con l'adozione e nei termini previsti dal regolamento attuativo della legge 18 febbraio 1997, n. 25, la Direzione generale di cui al comma 1, cessa l'attività relativa all'impiego del personale, che transita in ambito Forze armate.

3. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, sono soppresse la Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, la Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito, la Direzione generale per il personale militare della Marina e la Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica.

Art. 7.

1. È istituita la Direzione generale per il personale civile. Ad essa sono attribuiti i compiti indicati negli articoli 17 e 18 del decreto.

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1 sono soppresse la Direzione generale per gli impiegati civili e la Direzione generale per gli operai.

Art. 8.

1. Le attribuzioni di cui all'articolo 30 del decreto sono devolute all'Ufficio del Segretario generale che, per la concreta attuazione, si avvale delle Direzioni generali del personale.

2. Contestualmente all'assunzione delle attribuzioni di cui al comma 1, è soppressa la Direzione generale delle provvidenze per il personale.

Art. 9.

1. È istituita la Direzione generale degli armamenti terrestri. Ad essa sono attribuiti i compiti indicati negli articoli 20 e 24 del decreto, modificati come indicato all'articolo 13.

2. La Direzione generale di cui al comma 1 sovrintende inoltre alle seguenti attività pertinenti ai materiali del genio:

a) studio e sviluppo tecnico;

b) costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

c) manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;

d) emanazione della relativa normativa tecnica.

3. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, sono soppresse la Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri e la Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili.

Art. 10.

1. È istituita la Direzione generale degli armamenti navali. Ad essa sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 21 del decreto, modificati come indicato all'articolo 13.

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, è soppressa la Direzione generale delle costruzioni, delle armi, degli armamenti navali.

Art. 11.

1. È istituita la Direzione generale degli armamenti aeronautici. Ad essa sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 22 del decreto, modificati come indicato all'articolo 13.

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, è soppressa la Direzione generale delle costruzioni, delle armi, degli armamenti aeronautici e spaziali.

Art. 12.

1. È istituita la Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate. Ad essa sono attribuiti i compiti indicati nell'articolo 23 del decreto, modificati come indicato all'articolo 13.

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, è soppressa la Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza di volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni.

Art. 13.

1. Al fine di attribuire a singole Direzioni generali competenza esclusiva in ordine ad alcune attività e materie omogenee, purché non facenti parte integrante di un sistema d'arma, le relative funzioni sono così concentrate:

a) alla Direzione generale degli armamenti terrestri quelle riferite a: munizioni; sistemi missilistici, ad eccezione di quelli formanti parte integrante ed inscindibile di sistemi d'arma più complessi; materiali per la difesa nucleare, batteriologica e chimica; mezzi ruotati, cingolati e blindati;

b) alla Direzione generale degli armamenti aeronautici quelle riferite ai carbolubrificanti;

c) alla Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate quelle relative a: radar e sistemi elettronici, purché non facenti parte integrante ed inscindibile di sistemi d'arma più complessi; materiali delle trasmissioni; sistemi di telecomunicazione e osservazione spaziale; sistemi informatici.

Art. 14.

1. È istituita la Direzione generale dei lavori e del demanio. Ad essa sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 26 del decreto, con esclusione di quelli indicati al comma 2 dell'articolo 9.

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, è soppressa la Direzione generale del lavori, del demanio e dei materiali del genio.

Art. 15.

1. È istituita la Direzione generale del commissariato e dei servizi generali. Ad essa sono attribuiti i compiti di cui agli articoli 25 e 32 del decreto.

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, sono soppresse la Direzione generale di commissariato e la Direzione generale dei servizi generali.

Art. 16.

1. L'articolo 9 del decreto è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — 1. L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari provvede:

a) alla formulazione, sulla base delle direttive del Ministro e secondo le indicazioni degli organi programmatori, dello schema dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ed alle relative proposte di variazioni;

b) a sottoporre all'approvazione del Ministro l'attribuzione dei fondi stanziati ai competenti organi programmatori della Difesa nel quadro degli obiettivi e indirizzi programmatici approvati dal Ministro stesso;

c) a svolgere attività di consulenza finanziaria ed economica sulla gestione dei fondi, nonché studi e

applicazioni in materia di bilancio fornendo le indicazioni tecniche ai fini dell'esame e valutazione del bilancio consuntivo;

d) a promuovere direttive di carattere generale, in relazione all'esercizio del bilancio ed ai risultati delle verifiche amministrative e contabili;

e) a svolgere attività di carattere amministrativo in merito alla cooperazione internazionale ed alle problematiche di natura fiscale in ambito infracomunitario;

f) a monitorizzare i flussi dei singoli capitoli a favore degli enti programmatori, ferma restando le attribuzioni del Segretario generale fissate con l'articolo 6 della legge 20 febbraio 1981, n. 30.».

Art. 17.

1. Le strutture ordinative e le competenze dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio del Segretario generale, degli Uffici centrali e delle Direzioni generali, conseguenti alle modifiche previste dal presente decreto, sono stabilite dal Ministro della difesa, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con propri decreti da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle norme vigenti.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono informarsi a principi volti a realizzare obiettivi di economicità e di razionalizzazione delle strutture, mirando anche a favorire l'attribuzione di compiti e funzioni amministrative, tecniche, contabili e giuridiche al personale civile, coerentemente con le professionalità possedute.

3. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le normative vigenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1996 - serie generale. Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *b),* della citata legge è il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:

a) (omissis);

b) procedere alla ristrutturazione e all'accorpamento, in modo tale da ridurne il numero, delle direzioni generali e degli uffici centrali».

— La legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante: «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1997.

— Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anzidetta è il seguente: «2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione».

Nota all'art. 1:

— Il testo del D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1478, recante «Riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 1996, n. 11 - supplemento ordinario.

Nota agli articoli 2 e 3:

— Il testo degli articoli 8, 10 e 11 del D.P.R. n. 1478/1965 è il seguente:

«Art. 8. — L'ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione provvede:

a predisporre gli atti per i rapporti con il Parlamento;

alla elaborazione e alla formulazione degli schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari interessanti l'Amministrazione della difesa e all'esame di quelli predisposti da altre Amministrazioni dello Stato;

alla predisposizione ed alle altre incombenze per l'emanazione dei decreti presidenziali e ministeriali che non rientrano nella specifica competenza delle direzioni generali e degli altri uffici centrali;

alla redazione delle pubblicazioni ufficiali periodiche di competenza;

alla risoluzione di questioni di massima sulla interpretazione e sull'applicazione delle disposizioni di legge vigenti;

ad assistere, nel campo giuridico, gli Stati Maggiori e gli organi centrali del Ministero».

«Art. 10. — L'ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica:

sopraintende agli studi sulla razionalizzazione delle strutture amministrative e sulla semplificazione delle procedure; ne coordina la realizzazione;

sopraintende agli studi sulla meccanizzazione dei servizi tecnico-amministrativi e ne coordina la realizzazione

raccoglie, elabora e pone a disposizione degli altri organi centrali dati statistici relativi a funzioni amministrative».

«Art. 11. — L'ufficio centrale per gli allestimenti militari provvede:

a raccogliere e ad elaborare dati e notizie riflettenti la capacità produttiva nazionale e a calcolare le scorte nazionali di materie prime, promuovendone la costituzione, sentiti gli altri Ministeri interessati;

ad effettuare studi, progetti e proposte per la mobilitazione industriale nazionale, per l'incremento della produzione nazionale nei settori che interessano le forze armate e per l'attività degli stabilimenti e degli arsenali militari ai fini delle esigenze civili;

alla tenuta dell'albo unico dei fornitori del Ministero della difesa e alla tutela dei brevetti di interesse militare;

alla tenuta e all'aggiornamento della situazione dei materiali delle forze armate e al coordinamento della attività, di classificazione, standardizzazione e codificazione dei materia».

Nota agli articoli 4 e 5:

Il testo degli articoli 29 e 31 del D.P.R. n. 1478/1965 è il seguente:

«Art. 29. La Direzione generale delle pensioni provvede alle attività cencernenti:

il trattamento di pensione normale e privilegiato ordinario, nonché l'indennità una tantum e l'indennizzo privilegiato aeronautico, spettanti al personale militare e civile dipendente dal Ministero della difesa;

il riscatto e il riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici;

l'autorizzazione del pagamento di indennità connesse al trattamento di quiescenza;

il pagamento degli assegni connessi alle ricompense al valor militare e delle pensioni spettanti agli insigniti dell'Ordine Militare d'Italia;

i progetti per il calcolo dell'assegno integratore in aggiunta alle pensioni di guerra e i progetti di liquidazione delle indennità di buona uscita.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

«Art. 31. — La Direzione generale del contenzioso provvede:

alla trattazione del contenzioso speciale in materia di leva;

alla istruttoria ed alle altre incombenze relative ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

alla raccolta ed alla elaborazione degli elementi necessari per la trattazione dei ricorsi giurisdizionali e per i giudizi che comunque interessano l'Amministrazione della difesa, instaurati davanti alla magistratura ordinaria ed amministrativa ed ai collegi arbitrali;

alla stipulazione degli atti di transazione a seguito degli accordi intervenuti durante lo svolgimento del giudizio;

all'azione di competenza dell'Amministrazione nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa;

alla liquidazione degli indennizzi e dei risarcimenti di danni nella materia di competenza nonché delle spese di liti;

alla trattazione di pratiche inerenti ai sinistri e agli infortuni, compresa la stipulazione di transazioni intese a prevenire le liti.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

Nota all'art. 6:

— Il testo degli articoli 13, 14, 15 e 16 del D.P.R. n. 1478/1965 è il seguente:

«Art. 13. — La Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito provvede alla trattazione delle materie relative:

al reclutamento, allo stato, all'avanzamento, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, nonché al loro impiego, ferme restando, per quanto riguarda questo ultimo, le attribuzioni dei capi di Stato Maggiore;

alla concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze per il personale militare dell'Esercito;

all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

«Art. 14. — La Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito provvede alla trattazione delle materie relative:

al reclutamento dei sottufficiali, nonché dei militari di truppa a lunga ferma dell'Esercito;

allo stato, all'avanzamento, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, nonché al loro impiego, ferme restando, per quanto riguarda quest'ultimo, le attribuzioni del capo di Stato Maggiore dell'Esercito;

all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

«Art. 15. — La Direzione generale per il personale militare della Marina provvede alla trattazione delle materie relative:

al reclutamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari volontari del Corpo equipaggi militari marittimi;

allo stato, all'avanzamento, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico degli ufficiali, sottufficiali e militari del Corpo equipaggi militari marittimi, nonché al loro impiego, ferme restando, per quanto riguarda questo ultimo, le attribuzioni dei capi di Stato Maggiore;

alla concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze per il personale militare della Marina;

all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

«Art. 16. — La Direzione generale per il personale militare della Aeronautica provvede alla trattazione delle materie relative:

al reclutamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa a ferma volontaria dell'Aeronautica;

allo stato, all'avanzamento, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Aeronautica, nonché al loro impiego, feme restando, per quanto riguarda quest'ultimo, le attribuzioni dei capi di Stato Maggiore;

alla concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze per il personale militare dell'Aeronautica;

all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

— Per quanto riguarda la legge 18 febbraio 1997, n. 25, vds. nota alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Il testo degli articoli 17 e 18 del D.P.R. n. 1478/1965, è il seguente:

«Art.17. — La Direzione generale per gli impiegati civili provvede alla trattazione delle materie relative all'assunzione, allo stato giuridico, all'impiego, all'addestramento, allo svolgimento della carriera, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico e previdenziale degli impiegati civili della difesa e dei professori delle Accademie e Istituti militari, nonché dei magistrati militari e degli ufficiali del Corpo in congedo della giustizia militare. Provvede, altresì, all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi al personale anzidetto, con l'osservanza del disposto degli artt. 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

«Art. 18. — La Direzione generale per gli operai provvede alla trattazione delle materie relative:

all'assunzione, allo stato giuridico, all'impiego, all'addestramento d'intesa con le direzioni generali competenti per ramo di servizio, allo svolgimento della carriera, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico e previdenziale degli operai della difesa;

agli allievi operai.

Provvede, altresì, all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 30 del D.P.R. n. 1478/1965, è il seguente:

«Art. 30. — La Direzione generale delle provvidenze per il personale sopraintende:

alle attività assistenziali, culturali e ricreative a favore del personale militare e civile comunque dipendente dal Ministero della difesa e di quello cessato dal servizio, nonché delle famiglie del personale stesso;

alle attività tendenti a far conseguire al personale militare, mediante la frequenza di corsi interni o esterni, qualificazioni professionali civili, nonché a quelle rivolte ad agevolare il collocamento dei militari che cessano dal servizio.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

Nota all'art. 9:

— Il testo degli articoli 20 e 24 del D.P.R. n. 1478/1965, è il seguente:

«Art. 20. — La Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri sopraintende:

alle seguenti attività pertinenti alle armi, alle munizioni, ai materiali di artiglieria e ai materiali per la difesa nucleare, biologica, chimica: studio e sviluppo tecnico; costruzione, produzione, trasformazione, approvvigionamento, distribuzione e conservazione; manutenzione, riparazione; revisione, recupero e alienazione; emanazione della relativa tecnica;

alle attività di cui sopra per quanto concerne le apparecchiature e gli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma terrestri;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

«Art. 24. — La Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili sopraintende:

alle seguenti attività pertinenti ai mezzi di combattimento cingolati, ruotati ed anfibi, agli automotoveicoli, ai combustibili e ai lubrificanti: studio e sviluppo tecnico; costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione; manutenzione, riparazione, revisione, recupero alienazione; emanazione della relativa normativa tecnica;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile, per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 21 del D.P.R. n. 1478/1965, è il seguente:

«Art. 21. — La Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali sopraintende:

alle seguenti attività pertinenti ai mezzi navali: studio e sviluppo tecnico; costruzione, produzione, trasformazione, approvvigionamento, distribuzione e conservazione; raddobbo, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione; emanazione della relativa normativa tecnica;

alle attività di cui sopra per quanto concerne le armi, le munizioni, gli armamenti, le apparecchiature e gli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma navali nonché per quanto concerne i mezzi, le apparecchiature ed i materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

Nota all'art. 11:

— Il testo degli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 1478/1995, è il seguente:

«Art. 22. — La Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali sopraintende:

alle seguenti attivita pertinenti ai mezzi vettori aerei e spaziali;

studio e sviluppo tecnico; costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione; manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione; emanazione della relativa normativa tecnica;

alle attività di cui sopra per quanto concerne le armi, le munizioni, gli armamenti, le apparecchiature e gli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, nonché i materiali di aviolancio;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logisitici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

«Art. 23. — La Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni sopraintende, salvo le attribuzioni di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in tempo di pace:

alle seguenti attività pertinenti agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, esclusi quelli formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma terrestri, navali, aerei e spaziali: studio e sviluppo tecnico; costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione; manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione; emanazione della relativa normativa tecnica;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 19 novembre 1923. n. 2440».

Nota all'art. 14:

— Il testo dell'art. 26 del d.P.R. n. 1476/1965, è il seguente:

«Art. 26. — La Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio sopraintende:

alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo (ordinarie e speciali);

alle seguenti attività pertinenti ai materiali del genio: studio e sviluppo tecnico; costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione; manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione; emanazione della relativa normativa tecnica;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile, per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre:

alla trattazione delle materie relative all'acquisizione, all'utilizzazione, alla amministrazione e alla dismissione dei beni demaniali militari, fatte salve, in ogni caso, le attribuzioni demandate dalle leggi e dai regolamenti vigenti al Ministero delle finanze;

alla trattazione di ogni questione attinente alle servitù e ai vincoli di varia natura connessi a proprietà demaniali militari:

alla definizione di liquidazioni per danni a proprietà private;

all'amministrazione dei capitoli di bilanci relativi alle attività indicate nel presente articolo, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

Nota all'art. 15:

— Il testo degli articoli 25 e 32 del D.P.R. n. 1478/1965, é il seguente:

«Art. 25. — La Direzione generale di commissariato sopraintende:

alle seguenti attività pertinenti ai viveri, al vestiario, ai materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai foraggi, nonché ad altri materiali di uso ordinario determinati con decreto del Ministro: studio e sviluppo tecnico; costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione; manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione; emanazione della relativa normativa tecnica;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile, per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 19 novembre 1923, n. 2440».

«Art. 32. — La Direzione generale dei servizi generali sopraintende:

agli affari connessi con i servizi di competenza del Provveditorato generale dello Stato relativi agli organi centrali;

alle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri;

ai servizi poligrafici ed ai servizi generali, determinati con decreto del Ministro, relativi al funzionamento degli organi centrali della difesa;

agli archivi generali.

Provvede inoltre alle incombenze amministrative relative al servizio dei trasporti ferroviari, per via ordinaria, per via marittima e per via aerea interessanti le forze armate, alle esigenze di manovalanza degli organi centrali ed a quelle connesse ai trasporti.

La Direzione generale provvede infine all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle predette attività; nonché di quelli relativi alle spese generali per gli enti e i corpi militari, alle spese per la propaganda per le tre forze armate, alle spese di rappresentanza, per riviste e per cerimonie, nonché alle spese connesse al funzionamento delle biblioteche, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 19 novembre 1923, n. 2440».

Nota all'art. 16:

— Il testo dell'art. 6 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, è il seguente:

«Art. 6 *(Istituzione di un reparto per il coordinamento amministrativo)*. — Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale della Difesa è istituito un reparto per il coordinamento amministrativo, retto da un ufficiale generale o ammiraglio dei servizi o corpi tecnico-amministrativi.

La direzione di amministrazione istituita con il precedente art. 5 è posta alle dipendenze del predetto reparto.

Sono attribuite al capo del predetto reparto di coordinamento amministrativo le funzioni previste dalla normativa vigente per i comandanti di regione militare, di dipartimento militare marittimo e di regione aerea in ordine alla gestione degli enti dipendenti dalla direzione di amministrazione di cui all'articolo precedente.

Il reparto per il coordinamento amministrativo tiene i rapporti, nell'ambito delle proprie competenze, con la ragioneria centrale del Ministero della difesa, sovrintende alla chiusura a pareggio — eseguita dalla direzione interforze — della contabilità speciale di tutte le direzioni di amministrazione, alla tempestiva comunicazione di dati ed elementi chiesti dalla ragioneria centrale nonché al loro esame anche al fine di un controllo statistico-economico delle spese in rapporto alla forza o ad altri parametri di raffronto; coordina l'attività di tutte le direzioni di amministrazione; emana, inoltre, le disposizioni amministrative relative alla gestione di denaro ed in materia degli enti militari.

Il predetto reparto per il coordinamento amministrativo propone alla ragioneria centrale del Ministero della difesa le pene pecuniarie previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato per ritardi nella presentazione dei rendiconti del contante e del materiale; mantiene altresì i rapporti con gli organi di controllo per le materie concernenti la gestione in denaro degli enti direttamente dipendenti».

97G0296

DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 1997, n. **265**.

Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante le attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1997, concernente rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei commissari di leva, dei professori, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. La dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nelle qualifiche funzionali e relativi profili professionali, rideterminata in 50.250 unità dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 1997, è fissata in 43.000 unità, da raggiungere a conclusione del processo di ristrutturazione dello strumento militare e comunque entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo criteri atti ad assicurare il rispetto delle specifiche attribuzioni, nell'ottica di una integrazione funzionale.

2. Alla rideterminazione delle dotazioni organiche dei dirigenti generali e dei dirigenti, dei professori ordinari, straordinari ed associati delle Accademie navale ed aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, nonché dei commissari di leva, si provvede, con le modalità e le cadenze di cui all'articolo 3, in relazione alle funzioni scaturenti dalla ristrutturazione, secondo criteri atti ad assicurare il rispetto delle specifiche attribuzioni.

Art. 2.

1. Alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali dalla III alla IX e relativi profili professionali, risultanti dalle dotazioni organiche di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 1997 si provvede, nel rispetto della natura della delega di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e della inevitabile separazione temporale dei singoli provvedimenti rientranti nella ristrutturazione globale, anche attraverso le procedure previste dall'articolo 3, commi da 205 a 208, della medesima legge, per la riqualificazione del personale, le cui modalità applicative, in ambito Difesa, saranno definite con decreto del Ministro della difesa, previa contrattazione ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 3.

1. Coerentemente con i processi di riqualificazione e di realizzazione della ristrutturazione dello strumento militare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono rideterminati, con cadenza biennale, tenuto conto delle effettive posizioni di impiego, i contingenti di qualifica funzionale e relativi profili professionali, previa verifica da effettuarsi con l'applicazione delle metodologie dei carichi di lavoro, per gli enti dell'area tecnico-amministrativa centrale e dei pacchetti di capacità, per gli enti delle aree tecnico-operativa e tecnico-industriale.

Art. 4.

1. Il reimpiego del personale civile del Ministero della difesa, conseguente ai processi di ristrutturazione, viene effettuato secondo i criteri fissati in sede di contrattazione decentrata di amministrazione prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri.

2. Per il personale con qualifica dirigenziale i criteri di reimpiego saranno fissati in sede di contrattazione decentrata, secondo quanto previsto dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 5.

1. Nell'ambito dei criteri definiti con le modalità di cui all'articolo 4, a fronte di provvedimenti di ristrutturazione, sono effettuati incontri, ove possibile per settori o aree omogenee, tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata per l'esame del piano di reimpiego predisposto dall'amministrazione.

Art. 6.

1. Al fine di evitare negative ricadute sociali, il reimpiego del personale civile è effettuato in enti del Ministero della difesa in ambito comunale, provinciale e regionale, nei limiti dei posti disponibili, tenendo anche conto delle prevedibili vacanze organiche che si determineranno nei successivi otto anni nonché delle esigenze funzionali complessive dell'ente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, congiuntamente alla riqualificazione di cui all'articolo 2, è avviata la riconversione professionale, nell'ambito della stessa qualifica funzionale, dei dipendenti coinvolti nei processi di reimpiego a seguito di ristrutturazione di cui all'articolo 4, in aderenza alle nuove esigenze organiche del Ministero della difesa, secondo i criteri che saranno definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera *d)*, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri.

3. Sono fatte salve le possibilità di passaggio nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, anche attraverso la realizzazione degli accordi previsti dall'articolo 35, comma 8, dello stesso decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:

a)-d) (omissis);

e) disciplinare l'eventuale mobilità contrattata dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali e le regioni interessate le iniziative volte ad evitare negative ricadute sociali, derivanti da eventuali riduzioni;

f) (omissis);

g) rideterminare, coerentemente con la suddetta ristrutturazione, le dotazioni organiche in base alla definizione dei carichi di lavoro, procedendo alla copertura dei posti disponibili anche attraverso la riqualificazione dei dipendenti civili con le medesime procedure previste dall'art. 3, commi da 205 a 208».

Nota all'art. 1:

— Il D.P.C.M. 7 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 29 aprile 1997, reca: «Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei commissari di leva, dei professori, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dei commi da 205 a 208 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«205. Fermi restando i compiti e le finalità della commissione prevista dall'art. 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario n. 63 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1995, in via sperimentale per il personale dell'amministrazione finanziaria, al fine di incrementare l'attività di controllo nonché di assicurare il massimo grado di efficienza dei servizi, la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con i contribuenti, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), d'intesa con le organizzazioni sindacali, definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale e idonee alla copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche, dei livelli dal quinto al nono, degli uffici finanziari, determinate ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

206. Le procedure di cui al comma 205 sono improntate ai seguenti criteri generali:

a) i corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero delle finanze;

b) l'accesso ai corsi è subordinato al superamento di una prova selettiva scritta diretta ad accertare la conoscenza dei servizi e la competenza necessaria per lo svolgimento delle mansioni del profilo al quale è indirizzato il corso;

c) sono ammessi, a domanda, alla prova di cui alla lettera *b)* i dipendenti dell'amministrazione finanziaria in servizio al 31 dicembre 1994, appartenenti a qualifiche funzionali immediatamente inferiori a quella cui sono indirizzati i corsi, salvo che per l'accesso alla settima qualifica funzionale, in possesso, alla data di pubblicazione del bando di ammissione, di una anzianità di almeno cinque anni e del titolo di studio prescritto per l'accesso al profilo professionale cui sono indirizzati i corsi, ovvero con una anzianità di servizio di almeno dieci anni e in possesso del titolo di studio inferiore a quello previsto per la qualifica per cui si concorre;

d) i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle materie di diritto tributario, diritto amministrativo e ragioneria;

e) a conclusione dei corsi i candidati sono sottoposti ad una prova di carattere teorico-pratico, relativa al profilo al quale è indirizzato il corso. Sulla base della valutazione viene definita la graduatoria dei vincitori;

f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate dal Ministro per la funzione pubblica d'intesa con il Ministro delle finanze.

207. Il decreto con il quale l'amministrazione finanziaria procede all'inquadramento alla qualifica superiore del dipendente, che ha superato il corso con esito favorevole, contiene anche l'indicazione dell'ufficio presso il quale il dipendente assume servizio a pena di decadenza dalla qualifica di nuovo inquadramento.

208. Per l'amministrazione finanziaria, dalla data di approvazione della prima graduatoria del corso di cui al comma 207, decorre il termine di sessanta giorni per l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dallo stesso art. 57, comma 6».

— Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 50 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29: «7. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, dell'attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia [trattasi dell'Agenzia per le relazioni sindacali, *n.d.r.*] alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, lettera *d)*, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri:

«4. La contrattazione decentrata si svolge a livello di singola amministrazione nell'ambito degli obiettivi e dei programmi definiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 29 del 1993 sulle seguenti materie:

a)-c) (omissis);

d) le linee di indirizzo generale per l'attività di formazione professionale».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29: «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

— Si riporta il testo dell'art. 35, comma 8, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29: «8. La mobilità dei pubblici dipendenti può essere realizzata, ferme restando le norme vigenti in materia di mobilità volontaria e di ufficio, anche mediante accordi di mobilità tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali, con il consenso dei singoli lavoratori interessati».

97G0297

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 luglio 1997.

Modificazione del contenuto di nicotina e condensato di una marca di sigarette di provenienza CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio della comunità europea n. 89/622/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 14 febbraio 1997 concernente, tra l'altro, l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di alcuni prodotti di provenienza estera;

Vista l'istanza con la quale la ditta Rothmans ha chiesto di modificare il contenuto dichiarato di condensato indicato nel predetto decreto direttoriale del 14 febbraio 1997 per le sigarette di provenienza estera «Golden American Classic»;

Visto l'esito delle analisi all'uopo effettuate sui campioni presentati e salvo ulteriori accertamenti sulle quantità che verranno effettivamente importate;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per la marca di sigarette appresso indicata sono così modificati:

Marca	Da mg/sigaretta		A mg/sigaretta	
	nicotina	condensato	nicotina	condensato
—	—	—	—	—
Golden American Classic	1,0	14,0	0,9	12,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «Golden American Classic», in carico agli organi dell'Amministrazione, saranno sostituite dai prodotti, come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1997

Il direttore generale reggente: CUTRUPI

97A6407

DECRETO 26 luglio 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Bologna.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Bologna nel periodo dal 24 al 30 giugno 1997 a causa di esigenze operative connesse con l'attivazione degli uffici delle entrate, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Bologna è accertato nel periodo dal 24 al 30 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A6162

DECRETO 26 luglio 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sardegna ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari in data 3 luglio 1997 (dalle ore 11,40 alle ore 13,10) a seguito della segnalazione della presenza di un ordigno esplosivo, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari è accertato in data 3 luglio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A6163

DECRETO 26 luglio 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Cosenza della direzione regionale delle entrate per la Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Calabria ha comunicato il mancato funzionamento della sezione staccata di Cosenza della direzione regionale delle entrate per la Calabria in data 4 luglio 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento della sezione staccata di Cosenza della direzione regionale delle entrate per la Calabria è accertato in data 4 luglio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A6164

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI STATO

DECRETO 18 luglio 1997.

Elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali ed, in particolare, gli articoli 7 e 9 relativi alla costituzione del Consiglio di presidenza ed alla elezione di parte dei componenti di tale organo;

Considerato che, in relazione alla scadenza per compiuto triennio dell'attuale Consiglio di presidenza, è necessario provvedere alla elezione dei nuovi componenti elettivi del medesimo;

Decreta:

L'elezione dei componenti elettivi del Consiglio di presidenza avrà luogo in Roma presso la sede del Consiglio di Stato, piazza Capo di Ferro n. 13, il giorno domenica 30 novembre 1997, con inizio alle ore 9 e termine alle ore 21.

Il termine, entro il quale i magistrati che vi abbiano interesse possono comunicare la propria candidatura all'ufficio elettorale — Consiglio di Stato, piazza Capo di Ferro n. 13 — è fissato al 25 ottobre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 1997

Il presidente: LASCHENA

97A6384

CIRCOLARI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CIRCOLARE 1° agosto 1997, n. 1/50/FG40(97)1823.

Legge 15 maggio 1997, n. 127, contenente nuove disposizioni in materia di dichiarazioni di nascita. Istruzioni integrative di quelle già impartite con lettera-circolare n. 1823 del 23 maggio 1997.

Ai sigg. procuratori generali presso le corti di appello

e, per conoscenza:

Al Ministero degli affari esteri - D.G.E.A.S. - Ufficio VIII

Al Ministero dell'interno - Divisione servizi demografici

Al Ministero dell'interno - Divisione cittadinanza

All'Istituto centrale di statistica - segreteria centrale del sistema statistico nazionale

Ai signori assessori regionali alla sanità

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 127/1997, questa direzione generale, con lettera circolare n. 1823 del 23 maggio 1997, ha emanato una prima serie di istruzioni (con annessi moduli per i centri di nascita) per consentire agli organismi interessati di dare risposte tendenzialmente uniformi alle numerose problematiche recate dalle nuove norme.

Con la stessa lettera-circolare si faceva, peraltro, espressa riserva di successive integrazioni e modifiche (anche in ordine ai moduli) quali necessarie e/o opportune sulla base dei concreti riscontri operativi e delle eventuali osservazioni e proposte provenienti dagli operatori del settore.

A scioglimento di tale riserva, appare opportuno impartire le istruzioni integrative di cui appresso, con le quali si spera che possano essere superati i numerosi inconvenienti verificatisi in questa prima fase (quali prospettati da più parti, sia con formali quesiti che telefonicamente) riguardanti per lo più le dichiarazioni rese nei centri di nascita e nei comuni di residenza dei genitori, oltre che diversi aspetti di carattere generale.

A) *Dichiarazioni di nascita rese presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuto il parto.*

1. È fondamentale che tra le direzioni sanitarie e i comuni ai quali vanno trasmesse le dichiarazioni di nascita si raggiungano al più presto precisi accordi, anche informali, per ottenere un migliore coordinamento delle rispettive attività ed un più tempestivo ed efficace collegamento tra le loro eventuali reti informatiche.

2. Poiché non può escludersi che il processo verbale raccolto presso i centri di nascita possa, per qualsiasi motivo, andare distrutto o smarrito durante la trasmissione al comune competente a trascriverlo nei propri registri, appare quindi necessario, che copia di tale importante documento resti conservata presso le direzioni sanitarie: queste provvederanno, pertanto, a che il processo verbale delle dichiarazioni di nascita rese presso le proprie sedi venga sempre redatto in duplice esemplare, uno dei quali (da valere come originale) verrà trasmesso al comune competente e l'altro (da valere come copia autentica) verrà invece conservato agli atti delle medesime direzioni sanitarie, per ogni sua eventuale futura utilizzazione ad ogni fine consentito. Entrambi gli esemplari devono essere perciò regolarmente sottoscritti.

3. Nel raccogliere la dichiarazione resa nel Centro di nascita, il direttore sanitario (o il suo eventuale delegato) dovrà svolgere, ove ne ricorrano le condizioni, anche le attribuzioni conferite all'ufficiale di stato civile dall'art. 72 dell'Ordinamento dello stato civile in materia di imposizione del nome al neonato.

4. Se un bambino nasce morto, o se — nato vivo — muore prima che ne venga dichiarata la nascita, la relativa dichiarazione non può essere raccolta presso il centro di nascita ma deve essere resa, in entrambi i casi, all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita: ai sensi dell'art. 74 dell'Ordinamento dello stato civile i relativi atti possono infatti essere raccolti e formati soltanto dal predetto ufficiale di stato civile.

5. Quando si tratti di bambini nati da genitori residenti all'estero, italiani o stranieri che siano, la dichiarazione di nascita resa nel centro di nascita va trasmessa senza eccezioni all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la nascita, poiché è in tale comune che deve essere effettuata la trascrizione.

Tale procedura va seguita anche quando i genitori siano cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'AIRE di un qualsivoglia comune italiano: infatti, ai sensi della legge n. 470/1988, le anagrafi dei cittadini italiani residenti all estero (AIRE) tenute dai comuni sono finalizzate unicamente a tenere raccolte, in appositi schedari, le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono. Sicché (in applicazione di quanto disposto dall'art. 3, lettera *b)* della citata legge n. 470/1988) la nascita di un bambino da genitori iscritti all'AIRE dovrà necessariamente essere trascritta nel comune di nascita: sarà poi l'ufficiale di stato civile che trascrive l'atto a darne la dovuta comunicazione al comune italiano nella cui AIRE sono iscritti i genitori del neonato.

6. Per i bambini nati da genitori stranieri residenti in Italia (e che vanno quindi obbligatoriamente iscritti nell'anagrafe dei residenti del comune italiano indicato nel permesso di soggiorno dei genitori) la dichiarazione di nascita va trasmessa, per essere ivi trascritta, al comune di residenza in Italia dei genitori, ovvero, se questi sono residenti in comuni diversi, a quello di residenza della madre.

7. La possibilità di dichiarare la nascita presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui essa è avvenuta costituisce una deroga eccezionale al principio generale che tale dichiarazione va fatta dinanzi al competente ufficiale di stato civile.

Pertanto il termine di tre giorni fissato dal legislatore per esercitare tale facoltà è tassativo ed assolutamente improrogabile.

Dopo i tre giorni dal parto (ovviamente se il terzo giorno, calcolato da quello in cui è avvenuto il parto, è festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo) la nascita non potrà più essere dichiarata presso il centro di nascita ma dovrà essere dichiarata (nei termini ordinari o tardivamente) soltanto all'ufficiale di stato civile del comune di nascita o a quello, se diverso, del luogo di residenza dei genitori del bambino.

8. L'ufficiale dello stato civile cui viene trasmessa dal centro di nascita, per la trascrizione, la dichiarazione di nascita, provvederà sollecitamente con qualsiasi mezzo utile, a confermare alla direzione sanitaria l'avvenuta ricezione.

9. Ove nell'ospedale o nella casa di cura nasca un bambino figlio naturale di madre che non può riconoscerlo (perché non ha compiuto il sedicesimo anno di età: art. 250, comma 5, codice civile) il bambino dovrà essere registrato come figlio di genitori ignoti, a meno che non venga riconosciuto, al momento della nascita, dal padre naturale ultrasedicenne.

10. Nella lettera circolare del 23 maggio 1997 (a fol. 7) è stato previsto che l'ufficiale dello stato civile, una volta ricevuta la dichiarazione di nascita resa presso la direzione sanitaria di un centro di nascita, dovesse trascriverla nei registri degli atti di nascita, utilizzando il Modello E (parte II, serie A) con i relativi adattamenti e con l'eliminazione della parte relativa ai testimoni.

Senonché tale disposizione che, nell'immediatezza dell'entrata in vigore della legge, era per più versi apparsa coerente con il sistema (v. le dichiarazioni trasmesse dall'ufficiale di stato civile di altro comune e l'art. 66, comma 1, dell'Ordinamento dello stato civile; il modello E sembrava altresì prestarsi più facilmente ai necessari adattamenti) ha però dimostrato, nell'esperienza pratica, che le suggerite modalità di trascrizione sono poco praticabili soprattutto nei casi (oramai frequenti ed inizialmente non considerati) in cui i comuni procedono alla trascrizione degli atti con sistemi informatici.

In accoglimento, pertanto, dei suggerimenti pervenuti al riguardo, ed a modifica quindi, sul punto, della precedente direttiva, si dispone che le dichiarazioni di

nascita trasmesse dai centri di nascita vengano trascritte nei registri degli atti di nascita non più nella parte II, serie A (con il modello E) bensì nella parte II, serie B, con il modello F: le iscrizioni previste dall'art. 66, commi 2 e 3, dell'Ordinamento dello stato civile (nella parte II, serie B) non sono infatti tassative e la possibilità di utilizzare i fogli in bianco di cui alla parte II, serie B, è del resto espressamente prevista dall'art. 27 dello stesso ordinamento e consente quindi che i comuni possano correttamente avvalersi dei programmi computerizzati.

È appena il caso di precisare che tale modifica ha natura meramente formale e non incide quindi sulla validità ed efficacia degli atti finora trascritti secondo le precedenti disposizioni.

B) *Dichiarazioni di nascita avvenute altrove rese agli ufficiali di stato civile del comune di residenza dei genitori.*

La legge non prevede che colui che dichiara la nascita esibisca all'ufficiale dello stato civile cui rende la dichiarazione l'attestazione dell'avvenuta nascita.

L'ufficiale di stato civile ha l'obbligo quindi di procurarsi direttamente tale attestazione presso il centro di nascita indicato nella dichiarazione: appare opportuno, ove non sussistano insuperabili impedimenti, che tale adempimento venga effettuato, anche per via telematica, prima della formazione dell'atto di nascita.

Sarebbe peraltro consigliabile (ed in tal senso si potrebbero «sensibilizzare» nei centri di nascita i genitori interessati) che chi intende iscrivere nel proprio comune di residenza la nascita di un figlio avvenuta altrove, porti con sé il certificato di assistenza al parto (che equivale all'attestazione dell'avvenuta nascita) rilasciato in unico esemplare, per consentire all'ufficiale dello stato civile di conoscere immediatamente, con esattezza, tutti i dati occorrenti per la dichiarazione di nascita e per la compilazione della relativa scheda statistica: a nessuno infatti può sfuggire che si eviterebbe in tal modo l'oneroso procedimento di rettificazione di cui agli artt. 165 e segg. dell'Ordinamento dello stato civile in tutte le ipotesi in cui la dichiarazione di nascita effettuata e raccolta sulla base delle sole affermazioni del dichiarante dovesse successivamente rivelarsi discordante, in qualsivoglia elemento con la documentazione sull'avvenuta nascita, acquisita d'ufficio, in un secondo tempo, dall'ufficiale dello stato civile.

Con l'occasione si dispone che le certificazioni rilasciate dall'ufficiale di stato civile del luogo di registrazione dell'atto, quando tale luogo sia diverso da quello di nascita, rechino sempre l'indicazione sia del comune di nascita sia di quello di registrazione, nonché gli estremi della registrazione riferiti a tale comune.

Quando la nascita viene dichiarata nel comune di residenza del padre (diversa da quello della madre) l'ufficiale dello stato civile che iscrive l'atto deve trasmettere copia dell'atto al comune di residenza della madre per la successiva trascrizione nei registri di stato civile di tale comune, conformemente alla procedura seguita per le altre dichiarazioni di nascita rese fuori dal comune di residenza della madre nonché per la prima iscrizione anagrafica per nascita del neonato che deve necessariamente avvenire nel comune di residenza della madre, secondo quanto stabilito dall'art. 7 lett. A del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223.

C) *Altre questioni di carattere generale:*

1) comune di nascita.

È stato già precisato:

a) che il comune del luogo di nascita iscrive (in parte I, serie A) la dichiarazione che gli viene direttamente resa;

b) che lo stesso comune trascrive (in parte II, serie B) la dichiarazione di nascita che gli viene trasmessa dal centro di nascita, quando i genitori del bambino — in particolare la madre — risiedono nello stesso comune di nascita;

c) che, se i genitori del bambino risiedono in comune diverso da quello in cui è avvenuto il parto, l'iscrizione e la trascrizione dell'atto di nascita può avvenire nel comune di nascita oppure, a scelta dei genitori, nel loro comune di residenza. Tanto può avvenire, da parte degli stessi genitori ovvero da parte dei terzi cui è conferita dal disposto normativo la relativa facoltà, anche nel centro di nascita, considerato dal legislatore come luogo di dichiarazione: in tale caso il centro, formato l'atto, lo invierà poi, per la sua trascrizione, secondo il meccanismo congegnato dal legislatore, al comune di residenza dei genitori.

Il comune del luogo di nascita, ove l'iscrizione e la trascrizione non avvengano in tale luogo, rimarrebbe però, in tali casi, formalmente privo di ogni conoscenza e memoria dell'evento nascita verificatosi nel proprio territorio, nelle condizioni quindi di non sapere nemmeno in quale comune sia stata iscritta o trascritta la dichiarazione di nascita: il comune dove storicamente è avvenuta la nascita, non potrebbe pertanto mai soddisfare le richieste di atti e/o informazioni che in futuro gli dovessero venire rivolte da soggetti privati e/o pubblici.

Al fine di evitare i problemi che tutto ciò può comportare, si sensibilizzano gli ufficiali dello stato civile dei comuni di residenza dei genitori dei neonati, in cui viene dichiarata o trascritta la nascita di un bambino avvenuta in altro comune, perché ne diano sollecitamente comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita.

A quest'ultimo si consiglia di tenere una rubrica alfabetica annuale per annotarvi, dopo la ricezione della suddetta comunicazione, le nascite che, benché avvenute nel proprio comune, non siano state a lui dichiarate o da lui trascritte e per le quali in futuro potrà essere così meglio individuato il comune in cui è stato registrato l'atto di nascita.

2) *Certificazione delle nascite dichiarate presso i centri di nascita.*

Le direzioni sanitarie chiamate a formare l'atto di nascita mediante la redazione del processo verbale della dichiarazione loro resa, non possono rilasciare estratti per copia integrale ovvero per riassunto dai registri di stato civile, perché non hanno tali registri.

Le relative certificazioni restano quindi riservate agli ufficiali dello stato civile dei comuni di residenza dei genitori che hanno trascritto nei propri registri l'atto di nascita trasmesso dalla direzione sanitaria. Naturalmente i direttori sanitari del centro di nascita potranno rilasciare agli interessati che ne facciano richiesta copia del processo verbale della dichiarazione di nascita resa presso le direzioni sanitarie.

Nelle certificazioni di stato civile (ed anche in quelle anagrafiche) dovrà d'ora in poi indicarsi non solo il comune di nascita ma anche, ove ne ricorra l'ipotesi, il comune diverso in cui la nascita è stata registrata. E come gia detto — gli estremi della registrazione devono essere riferiti a quest'ultimo comune.

3) *Dichiarazioni tardive di nascita.*

La dichiarazione tardiva può essere indifferentemente resa o all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita o a quello del comune di residenza dei genitori (in tale ultima ipotesi ad opera soltanto dai genitori del bambino).

L'ufficiale di stato civile che riceve la dichiarazione tardiva, nel provvedere alle incombenze di cui all'art. 68 dell'Ordinamento dello stato civile, si rivolgerà, per la trasmissione del prescritto rapporto, al Procuratore della Repubblica territorialmente competente sul comune il cui ufficiale dello stato civile ha formato tardivamente l'atto.

La dichiarazione tardiva non può mai essere resa presso il centro di nascita, che è invece unicamente legittimato come gi detto, a raccogliere, nei termini previsti, con norma di natura speciale e dunque limitatamente derogatoria, le dichiarazioni di nascita che in via ordinaria andrebbero invece rese ai competenti ufficiali di stato civile.

4) *Omessa dichiarazione di nascita.*

Nel caso di cui all'art. 69 dell'ordinamento dello stato civile, il prescritto rapporto deve essere inviato al Procuratore della Repubblica che ha competenza territoriale sul comune di appartenenza dell'ufficiale di stato civile rapportante.

Il suddetto Procuratore della Repubblica si attiverà per l'instaurazione del procedimento di formazione dell'atto di nascita a suo tempo omesso.

5) *Dichiarazioni di nascita rese all'autorità consolare da cittadini italiani che si trovano all'estero.*

Ai sensi dell'art. 49 dell'ordinamento dello stato civile le dichiarazioni per gli atti di nascita da parte dei cittadini italiani che si trovano all'estero vanno rese innanzi alle autorità consolari del luogo di nascita. Poiché in tale ipotesi i consoli svolgono funzioni di ufficiale di stato civile, ne consegue (visto l'art. 2, comma 4, della legge n. 127/1997, con il quale è stato eliminato l'obbligo della presenza di testimoni) che anche nei registri consolari va eliminata, mediante sua interlineatura, la dicitura relativa ai testimoni.

6) *Modifiche dei modelli A, B, C, D, E, allegati alla precedente circolare del 23 maggio 1997 - Modello E.*

I modelli sub *A, B, C* e *D* sono stati oggetto di alcuni necessari ritocchi: di ciascuno di essi si è pertanto predisposta una nuova versione (in sostituzione di quelle precedenti) secondo i fac-simili allegati alla presente lettera-circolare.

Sub *E* si allega anche un modello per i casi di nascite plurime.

Si prega, pertanto, di voler immediatamente utilizzare i nuovi modelli di cui si tratta.

7) *Registro delle operazioni inerenti le nascite avvenute negli ospedali o nelle case di cura - Modello F.*

Sub *F*, si allega infine un fac-simile di registro, di cui vorranno immediatamente dotarsi le direzioni sanitarie dei centri di nascita, in cui annotare le operazioni concernenti le dichiarazioni di nascita.

I signori procuratori generali, cui la presente nota è diretta, sono pertanto pregati di volerne curare la sollecita trasmissione ai signori procuratori della Repubblica presso i tribunali dei rispettivi distretti per il successivo inoltro agli ufficiali di stato civile di ciascun circondario.

Le altre autorità in indirizzo vorranno cortesemente provvedere alla massima diffusione della presente lettera-circolare presso tutte le strutture dipendenti direttamente interessate. Si ringrazia per la collaborazione.

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*
(vale per le nascite dei figli legittimi)

ATTO DI DICHIARAZIONE DI NASCITA

L'anno millenovecento ... addì ...
del mese di ... alle ore ... e minuti ...
presso l'ospedale ... sito nel comune di ...
provincia di ...

ovvero

presso la casa di cura ...
sita nel comune di ... provincia di ...
innanzi al sottoscritto direttore sanitario ...

ovvero

innanzi al sottoscritto addetto alla direzione sanitaria, a ciò espressamente autorizzato dal direttore sanitario con delega conservata in atti

è comparso

il sig. ... nato a ...
il ... residente a ...
di professione ... il quale, nella sua veste di ...
dichiara quanto segue:

Il giorno ... del mese di ...
dell'anno ... alle ore ... e minuti ...
in questo centro di nascita è nato un bambino di sesso ...
al quale viene dato il nome di ...

Detto bambino, la cui nascita è comprovata dall'allegato certificato di assistenza al parto, è nato dalla sig.ra ...
nata a ... provincia di ... il ...
cittadina ..., di professione ...,
residente a ... titolo di studio ...
coniugata con il sig. ... nato a ...
provincia di ... il ...
cittadino ... di professione ...
residente a ... titolo di studio ...

Il presente atto, dopo essere stato letto, viene insieme con me sottoscritto dal dichiarante.

ALLEGATO *A*/1
(vale per le nascite plurime dei figli legittimi)

ATTO DI DICHIARAZIONE DI NASCITA

L'anno millenovecento .... addì ....
del mese di .... alle ore .... e minuti ....
presso l'ospedale .... sito nel comune di ....
provincia di ....

ovvero

presso la casa di cura ....
sita nel comune di .... provincia di ....
innanzi al sottoscritto direttore sanitario ....

ovvero

innanzi al sottoscritto addetto alla direzione sanitaria, a ciò espressamente autorizzato dal direttore sanitario con delega conservata in atti

e comparso

il sig. .... nato a ....
il .... residente a ....
di professione .... il quale, nella sua veste di ....
dichiara quanto segue:

Il giorno .... del mese di ....
dell'anno .... alle ore .... e minuti ....
in questo centro di nascita è nato un bambino di sesso ....
al quale viene dato il nome di ....

Detto bambino, la cui nascita è comprovata dall'allegato certificato di assistenza al parto, è nato dalla sig.ra ....
nata a .... provincia di ....
il .... residente in ....
cittadina .... , di professione ....,
titolo di studio .... coniugata con il sig. ....
nato a .... provincia di ....
il .... residente .... cittadino ....
di professione .... titolo di studio ....

Il bambino medesimo è gemello con altro al quale si riferisce il precedente atto n. ....
ed è il .... nato, come mi ha attestato il dichiarante ....

Il presente atto, dopo essere stato letto, viene insieme con me sottoscritto dal dichiarante.

ALLEGATO *B*
(vale per la nascita dei figli naturali
riconosciuti dalla sola madre)

ATTO DI DICHIARAZIONE DI NASCITA

L'anno millenovecento .... addì ....
del mese di .... alle ore .... e minuti ....
presso l'ospedale .... sito nel comune di ....
provincia di ....

ovvero

presso la casa di cura ....
sita nel comune di .... provincia di ....
innanzi al sottoscritto direttore sanitario ....

ovvero

innanzi al sottoscritto addetto alla direzione sanitaria, a ciò espressamente autorizzato dal direttore sanitario con delega conservata in atti

è comparsa

la sig.ra .... nata a ....
provincia di .... il ....
cittadina .... residente a ....
di professione .... titolo di studio ....
la quale, nella sua veste di madre naturale, dichiara quanto segue:

Il giorno .... del mese di ....
dell'anno .... alle ore .... e minuti ....
in questo centro di nascita è nato un bambino di sesso ....
al quale viene dato il nome di ....

Detto bambino, la cui nascita è comprovata dall'allegato certificato di assistenza al parto, è nato dall'unione naturale di essa dichiarante con un uomo non parente né affine con lei nei gradi che ostano al riconoscimento.

Il presente atto, dopo essere stato letto, viene insieme con me sottoscritto dalla dichiarante.

ALLEGATO *B/1*
(vale per nascite plurime di figli naturali
riconosciuti dalla sola madre)

ATTO DI DICHIARAZIONE DI NASCITA

L'anno millenovecento .... addì ....
del mese di .... alle ore .... e minuti ....
presso l'ospedale .... sito nel comune di ....
provincia di ....

ovvero

presso la casa di cura ....
sita nel comune di .... provincia di ....
innanzi al sottoscritto direttore sanitario ....

ovvero

innanzi al sottoscritto addetto alla direzione sanitaria, a ciò espressamente autorizzato dal direttore sanitario con delega conservata in atti

e comparsa

la sig.ra .... nata a ....
provincia di .... il ....
residente a ....di professione ....
cittadina .... titolo di studio ....
la quale, nella sua veste di madre naturale, dichiara quanto segue:

Il giorno .... del mese di ....
dell'anno .... alle ore .... e minuti ....
in questo centro di nascita è nato un bambino di sesso ....
al quale viene dato il nome di ....

Detto bambino, la cui nascita è comprovata dall'allegato certificato di assistenza al parto, è nato dall'unione naturale di essa dichiarante con un uomo non parente né affine con lei nei gradi che ostano al riconoscimento ai sensi dell'art. 251 del codice civile.

La dichiarante afferma che il bambino medesimo è gemello con altro al quale si riferisce il presente atto n..... .... ed è il .... nato, come mi ha attestato il dichiarante.

Il presente atto, dopo essere stato letto, viene insieme con me, sottoscritto dal dichiarante.

ALLEGATO *C*
(vale per la nascita dei figli naturali
riconosciuti dal solo padre)

ATTO DI DICHIARAZIONE DI NASCITA

L'anno millenovecento .... addì ....
del mese di .... alle ore .... e minuti ....
presso l'ospedale .... sito nel comune di ....
provincia di ....

ovvero

presso la casa di cura ....
sita nel comune di .... provincia di ....
innanzi al sottoscritto direttore sanitario ....

ovvero

innanzi al sottoscritto addetto alla direzione sanitaria, a ciò espressamente autorizzato dal direttore sanitario con delega conservata in atti

è comparso

il sig. .... nato a ....
provincia di .... il ....
residente a ....di professione ....
cittadino .... titolo di studio ....
il quale, nella sua veste di padre naturale, dichiara quanto segue:

Il giorno .... del mese di ....
dell'anno .... alle ore .... e minuti ....
in questo centro di nascita è nato un bambino di sesso ....
al quale viene dato il nome di ....

Detto bambino, la cui nascita è comprovata dall'allegato certificato di assistenza al parto, è nato dall'unione naturale di esso dichiarante con donna non parente né affine con lui nei gradi che ostano al riconoscimento ai sensi dell'art. 251 del codice civile.

Il presente atto, dopo essere stato letto, viene insieme con me sottoscritto dal dichiarante.

ALLEGATO *C/1*
(vale per nascite plurime di figli naturali
riconosciuti dal solo padre)

ATTO DI DICHIARAZIONE DI NASCITA

L'anno millenovecento .... addì ....
del mese di .... alle ore .... e minuti ....
presso l'ospedale .... sito nel comune di ....
provincia di ....

ovvero

presso la casa di cura ....
sita nel comune di .... provincia di ....
innanzi al sottoscritto direttore sanitario ....

ovvero

innanzi al sottoscritto addetto alla direzione sanitaria, a ciò espressamente autorizzato dal direttore sanitario con delega conservata in atti

è comparso

il sig. .... nato a ....
provincia di .... il ....
residente a ....di professione ....
cittadino .... titolo di studio ....
il quale, nella sua veste di padre naturale, dichiara quanto segue:

Il giorno .... del mese di ....
dell'anno .... alle ore .... e minuti ....
in questo centro di nascita è nato un bambino di sesso ....
al quale viene dato il nome di ....

Detto bambino, la cui nascita è comprovata dall'allegato certificato di assistenza al parto, è nato dall'unione naturale di esso dichiarante con donna non parente né affine con lui nei gradi che ostano al riconoscimento ai sensi dell'art. 251 del codice civile.

Il dichiarante afferma che il bambino medesimo è gemello con altro al quale si riferisce il precedente atto n. .... ed è il .... nato, come mi ha attestato il dichiarante.

Il presente atto, dopo essere stato letto, viene insieme con me, sottoscritto dal dichiarante.

ALLEGATO *D*
(vale per la nascita dei figli naturali riconosciuti contemporaneamente dal padre e dalla madre)

ATTO DI DICHIARAZIONE DI NASCITA

L'anno millenovecento .... addì ....
del mese di .... alle ore .... e minuti ....
presso l'ospedale .... sito nel comune di ....
provincia di ....

ovvero

presso la casa di cura ....
sita nel comune di .... provincia di ....
innanzi al sottoscritto direttore sanitario ....

ovvero

innanzi al sottoscritto addetto alla direzione sanitaria, a ciò espressamente autorizzato dal direttore sanitario con delega conservata in atti

sono comparsi

il sig. .... nato a ....
provincia di .... il ....
cittadino .... residente a ....
di professione .... titolo di studio ....
e la sig.ra .... nata a ....
provincia di .... il ....
cittadina .... residente a ....
di professione .... titolo di studio ....
i quali, nella loro veste di genitori naturali, dichiarano quanto segue:

Il giorno .... del mese di ....
dell'anno .... alle ore .... e minuti ....
in questo centro di nascita è nato un bambino di sesso ....
al quale viene dato il nome di ....

Detto bambino, la cui nascita è comprovata dall'allegato certificato di assistenza al parto, è nato dall'unione naturale dei dichiaranti, non parenti né affini nei gradi che ostano al riconoscimento ai sensi dell'art. 251 del codice civile.

Il presente atto, dopo essere stato letto agli intervenuti, viene insieme con me, sottoscritto.

ALLEGATO *D*/1
(vale per nascite plurime di figli naturali riconosciuti
contemporaneamente dal padre e dalla madre)

ATTO DI DICHIARAZIONE DI NASCITA

L'anno millenovecento .... addì ....
del mese di .... alle ore .... e minuti ....
presso l'ospedale .... sito nel comune di ....
provincia di ....

ovvero

presso la casa di cura ....
sita nel comune di .... provincia di ....
innanzi al sottoscritto direttore sanitario ....

ovvero

innanzi al sottoscritto addetto alla direzione sanitaria, a ciò espressamente autorizzato dal direttore sanitario con delega conservata in atti

sono comparsi

il sig. .... nato a ....
provincia di .... il ....
residente a .... di professione ....
titolo di studio .... cittadino ....
e la sig.ra .... nata a ....
provincia di .... il ....
residente a .... di professione ....
titolo di studio .... cittadina ....
i quali, nella loro veste di genitori naturali, dichiarano quanto segue:

Il giorno .... del mese di ....
dell'anno .... alle ore .... e minuti ....
in questo centro di nascita è nato un bambino di sesso ....
al quale viene dato il nome di ....

Detto bambino, la cui nascita è comprovata dall'allegato certificato di assistenza al parto, è nato dall'unione naturale dei dichiaranti, non parenti né affini nei gradi che ostano al riconoscimento ai sensi dell'art. 251 del codice civile.

Il bambino medesimo è gemello con altro al quale si riferisce il precedente atto n. ....
ed è il .... nato, come mi ha attestato il dichiarante.

Il presente atto, dopo essere stato letto agli intervenuti, viene insieme con me, sottoscritto.

ALLEGATO *E*
(vale per le nascite dei figli naturali
non riconosciuti [ignoti])

ATTO DI DICHIARAZIONE DI NASCITA

L'anno millenovecento .... addì ....
del mese di .... alle ore .... e minuti ....
presso l'ospedale .... sito nel comune di ....
provincia di ....

ovvero

presso la casa di cura ....
sita nel comune di .... provincia di ....
innanzi al sottoscritto direttore sanitario ....

ovvero

innanzi al sottoscritto addetto alla direzione sanitaria, a ciò espressamente autorizzato dal direttore sanitario con delega conservata in atti

è comparso

il sig. .... nato a ....
provincia di .... il ....
residente a .... di professione ....
il quale, nella sua veste di ...., dichiara quanto segue:

Il giorno .... del mese di ....
dell'anno .... alle ore .... e minuti ....
in questo centro di nascita è nato un bambino di sesso ....
la cui nascita, comprovata dall'allegato certificato di assistenza al parto, è avvenuta da donna che non consente di essere nominata

ovvero

che non può consentire di essere nominata per difetto di età.

Al suddetto bambino viene dato il cognome di ....

Il bambino medesimo è stato affidato al .... (indicare il nome del soggetto al quale viene affidato).

Il presente atto, dopo essere stato letto, viene insieme con me sottoscritto dal dichiarante.

ALLEGATO *E*/1
(vale per le nascite plurime di figli naturali
non riconosciuti [ignoti])

ATTO DI DICHIARAZIONE DI NASCITA

L'anno millenovecento .... addì ....
del mese di .... alle ore .... e minuti ....
presso l'ospedale .... sito nel comune di ....
provincia di ....

ovvero

presso la casa di cura ....
sita nel comune di .... provincia di ....
innanzi al sottoscritto direttore sanitario ....

ovvero

innanzi al sottoscritto addetto alla direzione sanitaria, a ciò espressamente autorizzato dal direttore sanitario con delega conservata in atti

e comparso

il sig. .... nato a ....
provincia di .... il ....
residente a .... di professione ....
cittadino .... il quale, nella sua veste di ....
dichiara quanto segue:

Il giorno .... del mese di ....
dell'anno .... alle ore .... e minuti ....
in questo centro di nascita è nato un bambino di sesso ....
la cui nascita, comprovata dall'allegato certificato di assistenza al parto, è avvenuta da donna che non consente di essere nominata

ovvero

che non può consentire di essere nominata per difetto di età.

Al suddetto bambino viene dato il cognome di ....
e il nome di ....

Il bambino medesimo è gemello con altro al quale si riferisce il presente atto n. ....
ed è il .... nato, come mi ha attestato il dichiarante.

Il bambino medesimo è stato affidato a .... (indicare il nome del soggetto al quale viene affidato).

Il presente atto, dopo essere stato letto, viene insieme con me sottoscritto dal dichiarante.

ALLEGATO *F*

REGISTRO DICHIARAZIONI DI NASCITA DELL'ANNO ....

Ospedale di ....

oppure

Casa di cura di ....

DIREZIONE SANITARIA

Numero progressivo	Cognome e nome del bambino	Cognome, nome e cittadinanza del padre	Cognome, nome e cittadinanza della madre	Data e ora di nascita	Comune destinatario e data di spedizione dell'atto	Data invio comunicazione telematica o per fax	Numero e data di trascrizione presso il comune destinatario

97A6385

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Modificazione allo statuto della Fondazione Pietro Nenni in Roma

Con decreto ministeriale del 2 giugno 1997, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 26 giugno 1997 al numero 122, è stata approvata la modifica del vigente statuto della Fondazione Pietro Nenni, con sede in Roma.

97A6318

POLITECNICO DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto il 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso il Politecnico di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere per trasferimento:

Facoltà di ingegneria di Como:

tecnologia meccanica (Settore scientifico-disciplinare I10X - Tecnologia e sistemi di lavorazione).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate con ogni documentazione che i candidati ritengano utile (pubblicazioni, *curriculum vitae*, ecc.), al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

97A6345

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto il 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso il Politecnico di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere per trasferimento:

Facoltà di ingegneria Leonardo:

calcolo delle probabilità e statistica matematica (Settore scientifico-disciplinare A02B - Probabilità e statistica matematica).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate con ogni documentazione che i candidati ritengano utile (pubblicazioni, *curriculum vitae*, ecc.), al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

97A6346

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORÈLLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 440.000
- semestrale .... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 360.000
- semestrale .... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 92.500
- semestrale .... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 236.000
- semestrale .... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 92.000
- semestrale .... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 231.000
- semestrale .... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 950.000
- semestrale .... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale .... L. 850.000
- semestrale .... L. 450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 8 5 0 9 7 *

L. 1.500